

Ordinanza Municipale

CONTROLLO IMPIANTI A COMBUSTIONE

a partire dal 19° ciclo concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW





Ordinanza Municipale a partire dal 19° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero)
o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Il Municipio di Savosa richiama:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985, segnatamente la revisione dell'11 aprile 2018 denominata "OIAt 2018" entrata in vigore dal 1.6.2018;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1 ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas e legna (TCC);
- il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- la Risoluzione municipale 463 del 13 novembre 2019,

o r d i n a:

Art. 1 Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL o gas e legna.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL o gas e legna esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, rispettivamente 70 kW (per impianti a legna), in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa cantonale è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLALPAmb.
4. I controlli di impianti con olio o gas e legna possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.



Ordinanza Municipale a partire dal 19° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero)
o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno al 31 agosto di 2 anni successivi (per il 19° ciclo anni 2019/2021). Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Municipio, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt; lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Art. 3 Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione.
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
 - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 Categorie di impianti

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio EL o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio EL aria soffiata a 1 stadio.



Ordinanza Municipale a partire dal 19° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero)
o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW

- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio EL o gas:
- bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a olio EL aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore sia olio EL sia a gas 1 stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
- bruciatore sia olio EL sia gas a 2 stadi;
bruciatore sia olio EL sia gas modulante.
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas e gruppi elettrogeni.
- e) Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. c) e f) Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.
- f) Categoria 6 – Impianti a legna:
- impianti alimentati a pellet/cippato/legna, carica automatica;
 - impianti alimentati a legna/mattonelle/carbone, carica manuale;
 - forni pane/pizza a legna/pellet a uso professionale (forni industriali);
 - stufe ad accumulazione e impianti costruiti sul posto (impianti individuali).

Art. 5 Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto sono definite come segue:

Categorie <i>(confrontare Art.4)</i>	Costo controllo *	Tassa cantonale	Spese comunali
1	80.00	10.00	20.00
2	105.00	10.00	20.00
3	140.00	10.00	20.00
4 + 5	105.00	10.00	20.00
6	200.00	10.00	20.00
<i>spese per l'aggiornamento dei dati (inserimento nel ConComDat)</i>	25.00	-.-	-.-

* IVA 7.7% compresa



Ordinanza Municipale a partire dal 19° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero)
o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Art. 6 Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Fueko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. r ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto dall'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo; in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|--|-----------|
| - Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati | CHF 50.00 |
| - Tassa per richiami scritti in forma raccomandata | CHF 10.00 |
| - Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento | CHF 20.00 |

Art. 8 Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, od un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza, in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|---|------------|
| - Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione | CHF 120.00 |
| - Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo | CHF 50.00 |
| - Tassa a partire dal terzo appuntamento | CHF 20.00 |

Art. 9 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- | | |
|---|------------|
| - Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento | CHF 200.00 |
| - Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto | CHF 150.00 |
| - Tassa di messa fuori esercizio forzata | CHF 350.00 |
| - Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione | CHF 150.00 |



Ordinanza Municipale a partire dal 19° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero)
o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e con legna e potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Art. 10 Debitore

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dall'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura viene notificata al debitore; contro la stessa è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF (non occorre il riconoscimento di debito).

Art. 11 Incarico al controllore designato dal Municipio

Il controllore incaricato Signor Nardo Trotti, Arogno agisce su mandato del Municipio di Savosa. L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita e installazione-manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 12 Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 13 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza Municipale per il controllo impianti di riscaldamento e impianti ad olio combustibile e gas del 26 giugno 2018.
Viene pubblicata agli albi comunali dal 18 novembre 2019 al 17 dicembre 2019 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.


MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco

Raffaèle Schärer

Il Segretario

Christian Barelli



Savosa, 18 novembre 2019
risoluzione 463 – 13.11.19